



Sentenza n. 35 /2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

Alberto MINGARELLI Presidente

Pierpaolo GRASSO Consigliere

Rossana DE CORATO Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di conto iscritto al n. **37953** del registro di segreteria sul conto
giudiziale n. 21369 reso da “**ELETTRONICA EFFEMME** srl (P.I.
04560221006), in persona del suo legale rappresentante, depositato l’11
giugno 2024 - in qualità di concessionario del servizio di gestione e vigilanza
delle aree di sosta a pagamento del Comune di Locorotondo (BA), per l’anno
2023 - non comparsa;

Esaminati gli atti e i documenti tutti di causa;

Udito, nella pubblica udienza del 3 dicembre 2025 - relatore il Consigliere

Rossana De Corato e Segretario del Collegio la dott.ssa Maria Teresa Savino

- il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Lucia

Minervini che si riporta alle rassegnate conclusioni scritte.

Ritenuto e considerato in

FATTO E DIRITTO

1.- Con relazione n. 326/2025, il Magistrato designato all’esame del conto
giudiziale n. 21369 afferente al “*Servizio di gestione e vigilanza delle aree di*

	<i>sosta a pagamento - esercizio finanziario 2023” del Comune di Locorotondo</i>	
	(BA), formulava proposta di deferimento al Collegio chiedendo di	
	pronunciarsi per la condanna della suindicata società al “... <i>versamento, in</i>	
	<i>favore del Comune di Locorotondo, della somma di € 2.065,37 ... dovuta a</i>	
	<i>titolo di interessi legali per il mancato rispetto del termine di riversamento</i>	
	<i>contrattualmente pattuito...maggiorata degli interessi e della rivalutazione</i>	
	<i>come per legge...”.</i>	
	2.- Nel dettaglio e in sintesi, il Magistrato istruttore riferiva che: (i) l’art. 16	
	del capitolato speciale d’appalto disciplinante il servizio <i>de quo</i> stabilisce:	
	“... <i>La ditta aggiudicataria dovrà provvedere a sua cura e spese allo</i>	
	<i>scassettamento dei parcometri e verserà al Comune, presso la tesoreria</i>	
	<i>comunale, ogni settimana la somma prelevata (...)</i> Per il ritardato versamento	
	<i>delle somme dovute si applica l'interesse legale corrente (...)</i> Per incassi si	
	<i>intendono sia quelli provenienti dagli impianti di registrazione e pagamento</i>	
	<i>della sosta sia quelli introitati con altri sistemi di esazione delle tariffe...”;</i>	
	(ii) che nel corso dell’istruttoria è emerso il verificarsi di un sistematico ritardo	
	del riversamento all’ente comunale delle somme riscosse, rispetto alle date	
	dello “... <i>scassettamento dei parcometri e dell’incameramento...</i> ” mediante le	
	applicazioni di <i>easypark</i> e <i>carte six</i> ; (iii) il Comune ha riferito di aver	
	ripetutamente sollecitato la concessionaria a svolgere correttamente il	
	servizio, senza tuttavia “... <i>procedere all’applicazione degli interessi legali</i>	
	<i>stante l’esiguità degli stessi...</i> ” oltreché per l’impossibilità della stessa ad	
	intervenire settimanalmente in loco avendo sede legale a Roma; (iv) sulla base	
	dei conteggi effettuati, il concessionario risulta debitore di complessivi €	
	2.065,37, a titolo d’interessi legali, per il tardivo riversamento nelle casse	
	2	

	comunali degli introiti derivanti dalla gestione delle aree di sosta a pagamento,	
	riferiti all'annualità 2023 all'esame;	
	3.- La relazione, unitamente al decreto presidenziale di fissazione del 29 luglio	
	2025, è stata notificata al Pubblico Ministero e al Comune di Locorotondo	
	onerando quest'ultimo di provvedere alla comunicazione all'agente contabile	
	e di dare riscontro del relativo adempimento (avvenuto con nota dell'ente in	
	data 5 agosto 2025).	
	4.- Con nota depositata il 20 novembre 2025, la Procura regionale ha	
	rassegnato le proprie conclusioni ex art. 148 del d.lgs. 26.8.2016, n. 174 c.g.c.,	
	in senso conforme alla relazione di deferimento.	
	5.- All'odierna udienza, nessuno comparso per l'agente contabile, il pubblico	
	ministero si è rimesso alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.	
	6.- Preliminarmente, e solo per completezza espositiva stante l'assenza di	
	alcuna contestazione in merito, osserva il Collegio che non vi è dubbio che i	
	proventi derivanti dai parcheggi pubblici a pagamento abbiano la natura di	
	entrate pubbliche.	
	Tanto si evince chiaramente, oltre che dalla circostanza che trattasi di introiti	
	connessi all'uso di beni pubblici, dalla disposizione richiamata recata dall'art.	
	7, comma 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992 ("Nuovo codice della	
	strada"), secondo cui <i>"...i proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto</i>	
	<i>spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione,</i>	
	<i>costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati e sotterranei, e</i>	
	<i>al loro miglioramento, e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per</i>	
	<i>migliorare la mobilità urbana... "</i> .	
	E, quindi, come affermato dalla consolidata giurisprudenza contabile, avallata	
	3	

	da pronunce della Corte di Cassazione, <i>“i concessionari del servizio di sosta</i>	
	<i>a pagamento in aree pubbliche (siano essi soggetti pubblici o privati, abbiano</i>	
	<i>o meno forma societaria) rivestono la qualità di agenti contabili e, in quanto</i>	
	<i>tali, sono assoggettati all’obbligo di rendere il conto giudiziale ovvero – in</i>	
	<i>caso di omissione – al giudizio per resa di conto disciplinato dagli artt. 45 –</i>	
	<i>46 del R.D. n. 1214 del 1934 e dagli artt. 39 – 42 del R.D. n. 1038 del 1933</i>	
	<i>(oggi artt. 141 – 144 del codice di giustizia contabile (cfr., C. conti, Sez. II</i>	
	<i>App., n. 78 del 2011 e le pronunce della Suprema Corte ivi richiamate, tra cui</i>	
	<i>Cass. SS.UU. n. 12367 del 2001 e n. 12192 del 2004) ...” (cfr. Sez. Giur.</i>	
	<i>Sardegna, sent. n. 173/2022.</i>	
	6.1- La contestazione mossa al concessionario “ELETTRONICA EFFEMME	
	srl” da parte del Magistrato istruttore si è esclusivamente concentrata sulla	
	violazione dell’art. 16 del Capitolato speciale d’appalto relativo alla	
	<i>“Realizzazione di un sistema di monitoraggio e gestione delle aree di sosta a</i>	
	<i>pagamento ubicati nel centro urbano e su suolo comunale del comune di</i>	
	<i>Locorotondo (BA)” il quale prevede testualmente che “...La detta</i>	
	<i>aggiudicataria dovrà provvedere a sua cura e spese allo scassettamento dei</i>	
	<i>parcometri e verserà al Comune, presso la tesoreria comunale, ogni settimana</i>	
	<i>la somma prelevata...” con contestuale rendicontazione al Comune dei</i>	
	relativi incassi con riferimento a ciascuna delle forme di pagamento utilizzate,	
	e trasmissione della relativa documentazione, quale analiticamente indicata	
	nella stessa norma.	
	Inoltre, viene stabilito che: <i>“...Per il ritardato versamento delle somme dovute</i>	
	<i>si applica l’interesse legale corrente. I proventi derivanti dalla gestione dei</i>	
	<i>parcometri si intendono al netto dell’IVA. Per incassi si intendono quelli</i>	

	<i>provenienti dagli impianti di registrazione e pagamento della sosta sia quelli</i>	
	<i>introitati con altri sistemi di esazione delle tariffe... ”.</i>	
	Con specifico riferimento al conto giudiziale all’esame, è stato rilevato che	
	l’accertato ritardo nel riversamento da parte della società aggiudicataria del	
	servizio dei proventi riscossi per la sosta a pagamento del Comune di	
	Locorotondo ha comportato, per l’anno 2023, la formazione d’interessi	
	moratori pari a complessivi € 2.065,37, con conseguente richiesta del	
	Magistrato che ne ha curato l’istruttoria di condannare la “ELETTRONICA	
	EFFEMME srl” al versamento di tale importo in favore dell’ente concedente.	
	6.2- Ritiene, innanzi tutto, il Collegio che - in conformità alla giurisprudenza	
	contabile di questa Corte - il conto giudiziale n. 21369 “...non può essere	
	<i>dichiarato regolare a causa dei ritardi dei versamenti delle somme</i>	
	<i>riscosse... ”</i> da parte del concessionario (cfr. Sez. Giur. Veneto, sentt. n. 125	
	e 126 del 2021e 2^ Sez. d’app. n. 7/2021), in palese violazione delle norme	
	disciplinanti la soggetta materia (art. 16 del capitolato speciale d’appalto).	
	Va, inoltre, considerato che è comprovato, sulla scorta della documentazione	
	incartata al fascicolo processuale, che il tardivo e dilatorio versamento degli	
	introiti all’esame non è stato il frutto di un accordo con il Comune di	
	Locorotondo il quale, anzi, si è ripetutamente attivato per sollecitare il regolare	
	e puntuale adempimento delle condizioni contrattuali (stante anche la	
	peculiare natura di tale tipologia di entrate, aventi normalmente specifica	
	destinazione per legge), motivo per cui non ci si può pronunciare per il	
	discarico dell’agente contabile al quale deve essere addebitata, ai sensi	
	dell’art. 149, comma 3 c.g.c., la somma di € 2.065,37 a titolo di interessi	
	moratori, come analiticamente risultanti nel “verbale” allegato alla Relazione	
	5	

	del Magistrato istruttore (cfr. in termini, Sez. Giur. Puglia, sent. n. 165/2025	
	e n. 252/2024).	
	7.- La declaratoria di irregolarità del conto giudiziale n. 21369 con addebito,	
	comporta la condanna al pagamento delle spese di giudizio, quali liquidate	
	dalla Segreteria con nota a margine.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia,	
	definitivamente pronunciando nel giudizio di conto iscritto al n. 37953 del	
	registro di Segreteria, dichiara l'irregolarità del conto giudiziale n. 21369 nei	
	termini di cui in motivazione;	
	- condanna la ELETTRONICA EFFEMME srl, come sopra generalizzata, al	
	pagamento in favore del Comune di Locorotondo (BA) di € 2.065,37 a titolo	
	di interessi moratori maturati a seguito del ritardato riversamento all'ente delle	
	spettanze dovute, secondo le tempistiche di cui all'art. 16 del Capitolato	
	speciale d'appalto.	
	Condanna, altresì, l'agente contabile al pagamento delle spese di giudizio,	
	nella misura quale indicata dalla Segreteria con nota a margine.	
	Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.	
	L'Estensore	Il Presidente
	(Rossana De Corato)	(Alberto Mingarelli)
	Depositata in Segreteria in data 18 febbraio 2026	
	Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia	
	del presente giudizio sino a questa decisione si liquidano in € 80,00.	
	Il Funzionario	
	Maria Teresa Savino	
	6	